



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 35 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2022.
Data 12/04/2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 13:05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore		X
Di Natale	Simone	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2022.**" - e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2022.

L'ASSESSORE AL BILANCO

Richiamato l'art. 1 - commi da 816 a 845 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, fra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 4 in data 08.04.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che l'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della legge L. 160/2019 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma (occupazione aree);

Verificato che per i comuni fino a 10.000 abitanti le tariffe standard previste risultano le seguenti:

- tariffa standard annua (art. 1, comma 826 Legge 160/- 2019): è pari ad € 30,00/metro quadrato/lineare.
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827 Legge 160/2019): è pari ad € 0,60/ metro quadrato/lineare.

Ritenuto di individuare i coefficienti di riduzione o maggiorazione da applicare alle tariffe standard delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria previste nel vigente regolamento;

Accertato che:

- le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere permanente, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 826 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 da commisurare alla superficie occupata ovvero in base alla superficie degli impianti pubblicitari, alla quale si applicano i coefficienti di maggiorazione o riduzione come esplicitati nei prospetti costituenti l'allegato "A";

- le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari alla quale si applicano i coefficienti di riduzione o maggiorazione come esplicitati nei prospetti costituenti l'allegato "A";

Ricordato che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio e concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli concessi a prestazione di servizio;

Rilevato che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe riportate nell'allegato "A", assicura un gettito non inferiore a quello conseguito dai canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*

Ricordato che:

- la legge di Bilancio 2022, veicolata nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, commi 706 e 707, ha prorogato al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico;

- l'art. 8, comma 3 del D.L.n.4-2022 c.d. Sostegni-ter, convertito in L. n.25 del 28.03.2022 ha prorogato al 30 giugno 2022 l'esonero dal versamento del canone unico patrimoniale a favore degli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi;

- per effetto dell'art. 3-quinquies del D.L. N. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), convertito, con modifiche, in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato fino al 30 giugno 2022 il regime semplificato per le

autorizzazioni all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche relativamente ai titolari di imprese di pubblico esercizio.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 concerne le entrate di natura tributaria e non quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono quindi procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare per le ragioni in premessa indicate, per l'anno 2022 il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Garantire la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci, dando mandato all'Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii (T.U.E.L.) attesa l'imminenza dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Geom. Gianpaolo LUGINI

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

tariffe anno 2022

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI

	COEFF.	TARIFFA ZONA 1	TARIFFA ZONA 2
TARIFFA STANDARD ANNUA DI LEGGE		€ 30,00	24,00 €
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ a 5,5 MQ	0,38	11,40 €	9,12 €
MEZZO PUBBL. OPACO => 5,5 =<8,5 MQ	0,57	17,10 €	13,68 €
MEZZO PUBBL. OPACO => 8,5 MQ	0,76	22,80 €	18,24 €
MEZZO PUBBL. luminoso =< 1 MQ a 5,5 MQ	0,76	22,80 €	18,24 €
MEZZO PUBBL. luminoso => 5,5 a 8,5 MQ	1,15	34,50 €	27,60 €
MEZZO PUBBL. luminoso => 1 MQ a 5,5 MQ	1,50	45,00 €	36,00 €
PANNELLO LUMINOSO PER CONTO ALTRUI < 1 MQ	1,10	33,00 €	26,40 €
PANNELLO LUMINOSO PER CONTO ALTRUI > 1 MQ	1,65	49,50 €	39,60 €
PANNELLO LUMINOSO PER CONTO PROPRIO < 1 MQ	0,55	16,50 €	13,20 €
PANNELLO LUMINOSO PER CONTO PROPRIO > 1 MQ	0,80	24,00 €	19,20 €
CANONE CONCESSIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO	2,30	69,00 €	55,20 €
PUBBLICITA' SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA PROPRIA IMPRESA - TARIFFA UNICA			
SUPERFICI FINO A MQ 5,5	0,38	11,40 €	11,40 €
SUPERFICIDA MQ 5,5 A MQ 8,5	0,57	17,10 €	17,10 €
SUPERFICI OLTRE MQ 8,5	0,76	22,80 €	22,80 €

2

TARIFE 2022

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE	TEMPORANEA	
	TARIFFA ZONA 1	TARIFFA ZONA 2
COEFF. GIORNO	€ 0,60	€ 0,48
TARIFFA STANDARD DI LEGGE		

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE	1,90	€ 1,14	€ 0,91
Volantinaggio per persona a giorno	3,50	2,10 €	1,68 €
Publicità fonica per postazione a giorno	5,00	3,00 €	2,40 €
Striscione traversante la strada (€/mq per 15 giorni o frazione)	17,00	10,20 €	8,16 €
Publicità realizzata con aeromobili (tariffa per giorno)	75,00	45,00 €	36,00 €
Publicità realizzata con palloni frenati e simili (tariffa per giorno)	40,00	24,00 €	19,20 €
Locandine e altro materiale temporaneo	1,90	1,14 €	0,91 €
Manifesti max cm 70*100 per 10 giorni	1,67	1,00 €	0,80 €
Manifesti MAX 100 * 140* per 10 giorni	3,34	2,00 €	1,60 €
Manifesti MAX 200 * 140* per 10 giorni	5,00	3,00 €	2,40 €
MAGGIORAZIONE PER ULTERIORE PERIODO DI 5 GIORNI	0,50	0,30 €	0,24 €
Diritti di urgenza			
per commissioni inferiori a (50) fogli il canone è maggiorato del (50%)		25,00 €	

tariffe anno 2022

CANONE MERCATALE	COEFF. COEFF.		PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE ANNO	TAR. BASE GIOR.	TAR. BASE ANNO	TAR. BASE GIOR.
TARIFFA STANDARD DI LEGGE			€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,48

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

1) Tariffa area mercatale	0,80	0,80	€ 24,00	€ 0,48	€ 19,20	€ 0,38
2) Tariffa ORARIA area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)		0,80		€ 0,05		€ 0,04
3) Mercato non ricorrente						
Banchi alimentari, frutta e verdura, fiori e piante		0,50		€ 0,21		€ 0,17
Banchi beni durevoli		0,40		€ 0,17		€ 0,14
4) Mercato ricorrente (riduzione attività ricorrente 30%)						
Banchi alimentari, frutta e verdura, fiori e piante		0,50		€ 0,15		€ 0,12
Banchi beni durevoli		0,40		€ 0,12		€ 0,10
5) Spuntisti		0,50		€ 0,24		€ 0,19
6) occupazioni da produttori agricoli		0,50		€ 0,15		€ 0,12
7) occupazioni fiere, eventi, manifestazioni		1,00		€ 0,48		€ 0,38

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 3138 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 19.04.2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
